Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Allegato 4

MODALITÀ DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI DERIVANTI DALLA CONDIZIONALITÀ

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli atti ed agli standard della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nei Reg. CE 73/2009, art. 23 e 24 e Reg. CE 1122/09, art. 70 e seguenti.

Definizioni importanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni:

- **Portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **Durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
- **Gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o dello standard in questione;
- **Reiterazione**: nel caso in cui, per uno standard o atto, sia riscontrata una violazione due o più volte nei termini temporali stabiliti dal Reg. (CE) 1122/09, il livello delle sanzioni applicabili viene moltiplicato fattore tre.
- **Inadempienza di importanza minore**: infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) 73/2009, che può essere sanata con un'*azione correttiva*, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall'art. citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati di natura minore. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente DM, gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, definiscono con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i termini relativi per la regolarizzazione, comprese le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive.
- **Azione correttiva**: azione di natura agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni ante-infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'*inadempienza di importanza minore*. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'infrazione.

- **Impegno di ripristino**: azione obbligatoria eseguita dall'agricoltore a correzione di un'infrazione. L'azione, se eseguita correttamente e nei tempi fissati, elimina gli effetti negativi dell'infrazione, pur non avendo effetti sulla riduzione applicabile.

  Nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

- **Negligenza:** tutte le infrazioni a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza.

- **Intenzionalità:** alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
  i. siano rilevate, per un determinato Standard o Atto, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, punto 5 , terzo comma del Reg. (CE) 1122/09;
  ii. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni Standard ed Atti;
  iii. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori.

Applicazione delle riduzioni per campo di condizionalità

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza reiterazione (art. 71 Reg. (CE)n. 1122/09), oppure intenzionalmente (art. 72 Reg. (CE) n.1122/09).
Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddiviso in due parti, coerentemente con questa impostazione.
La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l'importo complessivo dei pagamenti diretti, in base a quanto stabilito dall'art. 71 (1) Reg. (CE) 1122/09.

.

RIDUZIONI PER NEGLIGENZA

Calcolo delle riduzioni per negligenza per i Criteri di Gestione Obbligatori

Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile è il seguente:

- per ogni Atto di un dato campo di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, l'infrazione è quantificata in termini di portata, gravità e durata (bassa = 1; media =3; alta =5);
- una volta quantificati i tre indici per ogni Atto violato, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- in base a quanto stabilito dall'art. 71 (6) Reg. (CE) n. 1122/09, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascun campo di condizionalità, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel campo di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni campo di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni campo di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'art. 71 del Reg.(CE)n. 1122/09, paragrafi 1, 2 3, 4 che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti diretti.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all'agricoltore in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui **è stata commessa** l'infrazione rilevata, secondo quanto disposto dall'art. 23 del Reg. 73/2009 e dagli artt. 71 e 77 del Reg. (CE) 1122/09 .

Calcolo delle riduzioni per negligenza per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

In relazione alle definizioni regolamentari dei parametri di condizionalità, la graduazione delle infrazioni relative alle BCAA si basa sui seguenti elementi:

- portata: estensione degli effetti dell'infrazione per ogni singolo Standard ed eventuali conseguenze extra – aziendali (bassa = 1; media =3; alta =5);
- durata: persistenza degli effetti dell'infrazione ad ogni singolo Standard in relazione al tempo occorrente per il ripristino delle condizioni ante violazione (bassa = 1; media =3; alta =5);
- gravità: è determinata in base al numero degli Standard violati all'interno di ciascuna Norma o alla serietà dell'infrazione commessa anche nell'ambito di un unico Standard.

In tal senso i casi di violazioni di singoli Standard che assumano particolare rilevanza nei confronti degli obiettivi di condizionalità, saranno evidenziati dalle autorità competenti per la definizione di parametri alti di gravità.

Calcolo delle riduzioni per negligenza con reiterazione per i Criteri di Gestione Obbligatori le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

Si ha reiterazione dell'infrazione quando il medesimo atto o standard viene violato due o più volte nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. (CE) 1122/09 , art. 71, paragrafo5) oppure nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti.

1. Prima reiterazione

A norma di Regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità e la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).
Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma l'agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento delle stesse infrazioni, queste saranno considerate intenzionali.

2. Seconda reiterazione

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).

Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l'ammonizione descritta più sopra.

RIDUZIONI PER INTENZIONALITA'

Calcolo delle riduzioni per intenzionalità per i Criteri di Gestione Obbligatori e per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 72 (1) del Reg. (CE) 1122/09 , in caso di infrazione intenzionale per un determinato atto o standard la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita nel 20%.
Oltre a ciò, secondo quanto disposto dall'art. 72 (2) del Reg. (CE) 1122/09 , l'azienda è esclusa dal regime di aiuti a cui si riferisce l'infrazione, per l'anno in questione, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 al presente DM.
Nel caso, infine, di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 72 (2), , del Reg. 1122/09 .
L'azienda sarà quindi esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.

CUMULO DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.
L'impostazione dei calcoli segue le indicazioni ricevute dalla Commissione con nota AGRI 28274 del 24/10/2006, a seguito delle domande fatte dall'AGEA.

1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda, nel corso dello stesso anno civile.

1.a. Due infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza	L'effetto delle infrazioni si somma.
1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più campi di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale	L'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l'applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza nei casi in cui la somma delle % di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassino detto limite.
1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale	In questo caso, per il campo di condizionalità in cui sono considerate rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 (6) del Reg.(CE) n 1122/09

2.Rilevazione di due o più infrazioni di cui almeno una ripetuta a carico della stessa azienda

2.1Ripetizione di due o più infrazioni in anni diversi.	Per effetto di quanto stabilito all'art. 71 (5) del Reg.(CE) n.1122/09, si ha la triplicazione della riduzione stabilita nel primo anno per le infrazioni reiterate, fatta salva, in caso di negligenza, l'applicazione della soglia del 15% (solo nella prima reiterazione).
2.2 Due o più infrazioni rilevate nello stesso campo di cui solo una con reiterazione	Per effetto di quanto stabilito all'art. 71 (5) del Reg. (CE) n.1122/09 , si ha la triplicazione della riduzione solo dell'atto con reiterazione a cui si somma la riduzione relativa agli atti senza reiterazione, fatta salva, in caso di negligenza, l'applicazione della soglia del 15% (solo nella prima reiterazione).

3.Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda

3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità	In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 (6). Per cui si applica la riduzione del 20% stabilita all'articolo 6.
3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi campi di condizionalità	Sommatoria delle percentuali derivante dall'applicazione delle riduzioni previste.

4.Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda

Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 72 paragrafo 2 del Reg.(CE) n. 1122/09 .	Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 l'azienda sarà quindi esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo